

<p style="text-align: center;">STATUTO Approvato il 5 giugno 1999 Affisso all'Albo camerale il 15 giugno 1999 Entrato in vigore il 1° luglio 1999 Modificato con Deliberazione consiliare n. 9 del 12 luglio 2003</p>	<p style="text-align: center;">BOZZA DI NUOVO STATUTO ELABORATA TENENDO CONTO DI STATUTO TIPO UTC, LINEE GUIDA UNIONCAMERE NAZIONALE, LAVORO INTERNO DEL 2008, NORMATIVA VIGENTE</p>
<p>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 - Natura art. 2 - Sede ed emblema art. 3 - Finalità e attribuzioni art. 4 - Semplificazione amministrativa art. 5 - Sussidiarietà e complementarietà art. 6 - Concorrenza e mercato art. 7 - Qualità e pubblicità dell'azione amministrativa art. 8 - Relazioni con il sistema camerale art. 9 - Autonomia statutaria e regolamentare</p> <p>TITOLO II ORGANIZZAZIONE art. 10 - Organi</p> <p>CAPO I IL CONSIGLIO</p> <p>art. 11 - Composizione, durata e rinnovo dell'organo art. 12 - Competenze e funzioni art. 13 - Nomina, cessazione e decadenza art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri art. 15 - Regolamento interno art. 16 - Funzionamento</p>	<p>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Natura e sede Art. 2 Sigillo Art. 3 Compiti e funzioni Art. 4 Principi ispiratori Art. 5 Pubblicità dell'azione amministrativa Art. 6 Relazioni con il sistema camerale Art. 7 Autonomia Statutaria e Regolamentare</p> <p>TITOLO II GLI ORGANI Art. 8 Gli organi camerali</p> <p>CAPO I IL CONSIGLIO</p> <p>Art. 9 Natura, composizione, durata del Consiglio Art. 10 Funzioni del Consiglio Art. 11 Nomina e Cessazione dalla carica di Consigliere Art. 12 Diritti e doveri dei Consiglieri Art. 13 Regolamento interno e Funzionamento del Consiglio</p>

CAPO II
LA GIUNTA

- art. 17 - Composizione, durata e mandato
- art. 18 - Competenze e funzioni
- art. 19 - Cessazione e decadenza
- art. 20 - Regolamento interno
- art. 21 - Funzionamento

CAPO III
IL PRESIDENTE

- art. 22 - Competenze e funzioni
- art. 23 - Mozione di sfiducia al Presidente

CAPO IV
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- art. 24 - Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni
- art. 25 - Competenze e funzioni

**TITOLO III
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE**

- art. 26 - Ordinamento degli uffici e dei servizi
- ~~art. 27 - Ordinamento della dirigenza~~
- art. 28 - Segretario Generale - Nomina, competenze e funzioni
- ~~art. 29 - Funzioni vicarie di Segretario Generale~~
- art. 30 - Funzioni dei dirigenti
- ~~art. 31 - Nucleo di valutazione~~

**TITOLO IV
LE PARTECIPAZIONI E LE AZIENDE SPECIALI**

CAPO II
LA GIUNTA

- Art. 14 Natura, composizione e durata della Giunta
- Art. 15 Funzioni della Giunta
- Art. 16 Modalità di elezione della Giunta camerale
- Art. 17 Cessazione dalla carica di membro della giunta camerale
- Art. 18 Regolamento interno e funzionamento della Giunta

CAPO III
IL PRESIDENTE

- Art. 19 Funzioni del Presidente
- Art. 20 Cessazione dalla carica e Mozione di sfiducia

CAPO IV
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 21 Nomina e composizione del Collegio dei Revisori
- Art. 22 Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori

**TITOLO III
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE**

- Art. 23 Ordinamento della Camera di Commercio
- Art. 24 Il Segretario Generale
- Art. 25 La dirigenza
- Art. 26 Forme di valutazione
- Art. 27 Il Personale

**TITOLO IV
LE PARTECIPAZIONI E LE AZIENDE SPECIALI**

<p>CAPO I STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE</p> <p>art. 32 - Partecipazioni art. 33 - Istituti della programmazione negoziata ed osservatori art. 34 - Accordi e moduli negoziali</p> <p>CAPO II LE AZIENDE SPECIALI</p> <p>art. 35 - Aziende speciali</p> <p>TITOLO V GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI</p> <p>art. 36 - Istituti di partecipazione art. 37 - Istanze e proposte art. 38 - Diritto di informazione</p> <p>TITOLO VI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE</p> <p>art. 39 - Gestione economica, finanziaria e patrimoniale art. 40 - Bilancio</p> <p>TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI</p> <p>art. 41 - Entrata in vigore - Pubblicità art. 42 - Rinnovo della Giunta art. 43 - Revisione dello statuto art. 44 - Norme di rinvio</p>	<p>Art. 28 Partecipazioni Art. 29 Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi, associazioni e fondazioni Art. 30 Accordi e moduli negoziali</p> <p>Art. 31 Aziende speciali</p> <p>TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON L'ESTERNO</p> <p>Art. 32 Istituti di partecipazione Art. 33 Istanze e proposte Art. 34 Consulta provinciale dei liberi professionisti</p> <p>TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE</p> <p>Art. 35 Entrata in vigore - pubblicità Art. 36 Revisione dello statuto Art. 37 Norma transitoria Art. 38 Norme di rinvio</p>
--	--

<p>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Art. 1 Natura</p> <p>1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, di seguito denominata Camera di Commercio, è ente autonomo funzionale di diritto pubblico, che svolge compiti di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia di Lucca.</p> <p>2. La Camera di Commercio, dotata di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, esplica attività di osservazione, regolazione e promozione del mercato ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese della provincia di Lucca.</p>	<p>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Art. 1 Natura e sede</p> <p>1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, di seguito denominata Camera di Commercio, istituita nel 1816¹, è ente pubblico dotato d'autonomia funzionale e svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di propria competenza.</p> <p>2. Ha sede in Lucca e può dotarsi di uffici distaccati.</p>
<p>Art. 2 Sede ed emblema</p> <p>1. La Camera di Commercio ha sede in Lucca.</p> <p>2. L'emblema della Camera di Commercio, allegato al presente statuto, è rappresentato dal "Torsello" o "Fardello della Seta", legato con otto nodi su fondo turchino, colore della Repubblica di Lucca e sottoposto alla "M" gotica che si riferisce alla Corte dei Mercanti ed alla Mercatura. La data del 1214 posta in alto a destra ricorda un importante raduno della Mercatura lucchese, chiamata a pronunciarsi su un rilevante evento politico riguardante la città di Lucca.</p>	<p>Art. 2 Sigillo</p> <p>1. Il sigillo della Camera di Commercio, allegato al presente statuto, è rappresentato dal "Torsello" o "Fardello della Seta", legato con otto nodi su fondo turchino, colore della Repubblica di Lucca e sottoposto alla "M" che si riferisce alla Corte dei Mercanti ed alla Mercatura. Il sigillo comprende la data del 1182 relativa ad un accordo fra i consoli e i consoli della mercanzia delle città di Lucca e di Modena.</p>

¹ La data si riferisce all'istituzione della Camera di commercio e non a quella degli enti antecedenti.

Art. 3

Finalità e attribuzioni

1. Il presente statuto determina i principi ispiratori cui si conformano l'ordinamento e l'attività della Camera di Commercio, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, la composizione degli organi collegiali e le forme di partecipazione.
2. La Camera di Commercio promuove gli interessi generali e lo sviluppo del mercato. Essa può esercitare, oltre alle funzioni espressamente attribuite dalla legge, tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese, salvo che le disposizioni normative vigenti non le attribuiscono in via esclusiva ad altri soggetti pubblici o privati. In particolare, svolge azioni di sostegno del sistema economico locale e può essere soggetto promotore o partecipante di iniziative di programmazione concertata con soggetti pubblici e privati.
3. La Camera di Commercio svolge, altresì, le funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione Toscana o da altre pubbliche istituzioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.
4. La Camera di Commercio, tra l'altro:
 - a) promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale sia direttamente che mediante la partecipazione, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi, anche associativi, ad enti, a consorzi, a società;
 - b) può costituire aziende speciali, operanti secondo le norme del diritto privato, per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia locale;
 - c) collabora, sotto ogni altra forma prevista o comunque consentita dalla legge, con le istituzioni, gli enti locali e gli organismi pubblici e privati, per la tutela e lo sviluppo dell'economia locale e per la valorizzazione delle risorse del territorio.

Art. 3

Compiti e funzioni

1. La Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e dell' economia della propria circoscrizione territoriale, nonché, fatte salve le competenze attribuite in via esclusiva ad altri soggetti, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
2. La Camera di commercio, svolge in particolare le funzioni e i compiti relativi a:
 - a) tenuta del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
 - b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
 - c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività,
 - d) favorire l'accesso al credito ed alle forme di finanza agevolata ed innovativa con particolare riferimento alle piccole medie imprese;
 - e) realizzazione di osservatori, analisi dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
 - f) supporto all'internazionalizzazione per la promozione delle imprese all'estero e per l'attrazione di investimenti;
 - g) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso il sostegno e la realizzazione di servizi e infrastrutture nonché tramite collaborazioni con il sistema della ricerca e dell'alta formazione;
 - h) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.
 - i) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
 - j) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - k) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

<p>5. La Camera di Commercio, nell'ambito delle funzioni di regolazione del mercato previste dalla normativa vigente, può:</p> <p>a) promuovere l'inibizione dell'uso di clausole vessatorie, controllare la presenza di clausole inique nei contratti, nonché intraprendere altre iniziative finalizzate a tali attività;</p> <p>b) promuovere l'elaborazione e l'adozione di contratti-tipo, in particolare da parte di associazioni di rappresentanza di imprese ed associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti;</p> <p>c) effettuare servizi di arbitrato e di conciliazione tra le imprese, tra imprese e consumatori e utenti, anche con l'assistenza delle rispettive associazioni;</p> <p>d) svolgere attività indirizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica. La Camera di Commercio può, inoltre, costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e può promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale.</p> <p>6. La Camera di Commercio formula pareri e proposte all'Unione Europea, alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano l'economia e il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.</p>	<p>l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;</p> <p>m) raccolta degli usi e delle consuetudini;</p> <p>n) diffusione presso il sistema delle imprese delle normative e agevolazioni comunitarie per la crescita e lo sviluppo.</p> <p>3. La Camera di Commercio singolarmente o in forma associata, esercita inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalle Regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, secondo il principio di sussidiarietà.</p> <p>4. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la Camera di Commercio promuove ovvero realizza strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale; l'ente partecipa, direttamente o indirettamente, anche insieme con altri soggetti pubblici o privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.</p> <p>5. La Camera di Commercio, inoltre, ha facoltà di costituire aziende speciali, operanti, per quanto applicabili, secondo le norme di diritto privato, per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della propria circoscrizione territoriale.</p> <p>6. La Camera di Commercio, anche in collaborazione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana e con l'Unione Nazionale delle Camere di Commercio, può partecipare agli accordi di programma ed alle altre iniziative rientranti nella programmazione negoziata.</p> <p>7. La Camera di Commercio effettua la propria programmazione in coerenza con la quella dell'Unione Europea, dello Stato e delle Regioni.</p> <p>8. La Camera di Commercio può altresì:</p> <p>a) costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio;</p> <p>b) promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 del codice civile e delle successive leggi che</p>
--	---

	<p>regolano la materia;</p> <p>c) formulare pareri e proposte all'Unione europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione e agli enti locali sulle questioni che comunque interessino le imprese della propria circoscrizione territoriale.</p>
<p>Art. 4 Semplificazione amministrativa</p> <p>1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della massima semplificazione delle procedure.</p> <p>2. La Camera di Commercio esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo affinché il carico amministrativo ed il relativo onere per le imprese, nei rapporti con l'amministrazione pubblica, venga limitato all'essenziale.</p> <p>3. La Camera di Commercio promuove processi di delegificazione e di snellimento normativo.</p>	<p>Art. 4 Principi ispiratori</p> <p>1. La Camera di Commercio impronta la propria attività a principi di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, pubblicità, semplificazione, integrità, pari opportunità.</p> <p>2. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e cooperazione con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti locali, con gli altri enti pubblici e con gli organismi espressione delle categorie imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori.</p> <p>3. Nel promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese la Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libertà dell'iniziativa economica, della libera concorrenza, della tutela e dignità del lavoro.</p>
<p>Art. 5 Sussidiarietà e complementarietà</p> <p>1. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà e di collaborazione e cooperazione con le istituzioni pubbliche locali, nazionali e comunitarie e con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali.</p> <p>2. Il principio di sussidiarietà si attua, in particolare, con riferimento all'erogazione di servizi diretti alle imprese.</p>	<p>(ricompreso art. 4)</p>
<p>Art. 6 Concorrenza e mercato</p>	<p>(ricompreso nell'art. 4)</p>

<p>Nel promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese la Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libertà dell'iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro.</p>	
---	--

<p>Art. 7 Qualità e pubblicità dell'azione amministrativa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Camera di Commercio impronta la propria attività ai criteri di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, favorendo la partecipazione dell'utenza. 2. A tale scopo gli organi e gli uffici della Camera di Commercio assicurano la diffusione, anche attraverso reti informatiche, dei principali documenti camerale quali statuto, regolamenti, bandi di concorso e ogni altro atto o documento riconosciuto di particolare interesse per il sistema delle imprese e per il mercato, privilegiando il rapporto con le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali e con le modalità fissate dal regolamento camerale. 3. La Camera di Commercio garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso agli atti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente, nei limiti e con le modalità fissate dal regolamento camerale. 	<p>Art. 5 Pubblicità dell'azione amministrativa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Camera di Commercio assicura la diffusione, anche attraverso reti informatiche, dei principali documenti camerale quali statuto, regolamenti, bandi di concorso e ogni altro atto o documento riconosciuto di particolare interesse per il sistema delle imprese e per il mercato. 2. La Camera di Commercio garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso agli atti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente, nei limiti e con le modalità fissate dal regolamento camerale.
<p>Art. 8 Relazioni con il sistema camerale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Camera di Commercio aderisce al sistema camerale e, in qualità di componente dell'Unione italiana delle Camere di Commercio, ne sostiene l'attività tramite una quota di finanziamento, ai sensi della normativa vigente e dello statuto della predetta Unione. 2. La Camera di Commercio, come parte del sistema camerale, riconosce il valore e il rapporto di associazione con l'Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana, cui aderisce ai sensi della normativa vigente. 3. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del registro delle imprese e degli altri registri, albi o ruoli previsti dalle norme vigenti. 4. La Camera di Commercio può proporre l'accorpamento delle circoscrizioni territoriali con altre Camere di Commercio ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Può altresì definire intese, accordi, convenzioni con altre Camere di Commercio italiane ed estere per il 	<p>Art 6 Relazioni con il sistema camerale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia, legalmente riconosciute dallo Stato.

<p>perseguimento di fini istituzionali o per l'esercizio in comune di attività a carattere tecnico-operativo.</p>	
<p>Art. 9 Autonomia statutaria e regolamentare</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria che esplica nell'ambito della normativa vigente. 2. Lo statuto è la carta fondamentale delle imprese della provincia di Lucca e ne esprime e disciplina l'autogoverno. Esso, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni camerali. 3. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente statuto. 4. Il regolamento del Consiglio camerale, il regolamento di organizzazione, il regolamento degli istituti di partecipazione nonché gli altri riservati dallo statuto e dalla normativa vigente al Consiglio camerale, sono deliberati con il voto favorevole della metà più uno dei componenti e sono sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente statuto. 5. Il regolamento interno della Giunta nonché gli altri regolamenti, nelle materie di competenza camerale, non riservati al Consiglio, sono deliberati dalla Giunta con il voto favorevole della metà più uno dei componenti. Il Segretario Generale può adottare regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza. 6. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi. 	<p>Art. 7 Autonomia Statutaria e Regolamentare</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria e regolamentare che esplica nell'ambito dei principi fissati dalla legge nelle materie di propria competenza e in quelle delegate dallo Stato o dalla Regione. 2. Il Consiglio adotta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica, il proprio regolamento e quelli relativi alla Consulta provinciale dei liberi professionisti, all'esercizio del diritto di accesso, ai procedimenti amministrativi e agli istituti di partecipazione. 3. La Giunta delibera, con il voto favorevole della metà più uno dei componenti, il proprio regolamento interno nonché gli altri regolamenti, nelle materie di competenza camerale, non riservati al Consiglio. 4. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

<p>TITOLO II ORGANIZZAZIONE</p> <p>Art. 10 Organi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei conti. 2. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della dirigenza. 	<p>TITOLO II GLI ORGANI</p> <p>Art. 8 Gli organi camerali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei conti.
<p>CAPO I IL CONSIGLIO</p> <p>Art. 11 Composizione, durata e rinnovo dell'organo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Lucca è composto come segue: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> n. 1 in rappresentanza del settore agricoltura <input type="checkbox"/> n. 5 in rappresentanza del settore industria <input type="checkbox"/> n. 5 in rappresentanza del settore artigianato <input type="checkbox"/> n. 5 in rappresentanza del settore commercio <input type="checkbox"/> n. 1 in rappresentanza del settore cooperative <input type="checkbox"/> n. 2 in rappresentanza del settore turismo <input type="checkbox"/> n. 1 in rappresentanza del settore trasporti e spedizioni <input type="checkbox"/> n. 1 in rappresentanza del settore credito e assicurazioni <input type="checkbox"/> n. 3 in rappresentanza del settore servizi alle imprese <input type="checkbox"/> n. 1 in rappresentanza del settore attività ricreative e culturali. <p>Del Consiglio fanno parte anche n. 2 consiglieri in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori.</p>	<p>CAPO I IL CONSIGLIO</p> <p>Art. 9 Natura, composizione, durata del Consiglio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo della Camera di Commercio. 2. Il Consiglio è composto da 28 membri di cui 25 ripartiti come segue: <ul style="list-style-type: none"> n. 1 in rappresentanza del settore agricoltura n. 5 in rappresentanza del settore industria n. 5 in rappresentanza del settore artigianato n. 5 in rappresentanza del settore commercio n. 1 in rappresentanza del settore cooperative n. 2 in rappresentanza del settore turismo n.1 in rappresentanza del settore trasporti e spedizioni n.1 in rappresentanza del settore credito e assicurazioni n. 3 in rappresentanza del settore servizi alle imprese n 1 in rappresentanza del settore attività ricreative e culturali 3. Del Consiglio fanno parte anche n. 3 consiglieri in rappresentanza, rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori, dei liberi professionisti costituiti in apposita Consulta.

<p>2. La durata del mandato del Consiglio è di cinque anni dalla data del decreto di nomina del Presidente della Giunta regionale. La composizione del Consiglio rimane invariata per tutta la durata del mandato.</p> <p>3. La composizione del Consiglio è verificata, all'atto della sua scadenza e con le modalità previste dal successivo comma 4, sulla base dei dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione ed al valore aggiunto dei settori economici individuati ai sensi della vigente normativa.</p> <p>4. Almeno dodici mesi prima della scadenza, il Consiglio verifica gli elementi relativi al sistema delle imprese della provincia allo scopo di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da rappresentare; detta operazione deve avere termine entro centocinquanta giorni. La data di riferimento per la verifica è il 31 dicembre dell'anno precedente. Infine, almeno duecentodieci giorni prima della scadenza, il Presidente attiva le procedure per il rinnovo.</p> <p>5. Le modificazioni conseguenti alle verifiche di cui al comma 3, nel rispetto delle modalità di cui al comma 4, sono deliberate dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti.</p>	<p>4. Nella designazione dei propri rappresentanti le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti che hanno diritto a più di due rappresentanti si adeguano a quanto previsto dalla normativa vigente finalizzata a promuovere le pari opportunità tra uomo e donna.</p> <p>5. La durata del mandato del Consiglio è di cinque anni dalla data del decreto di nomina del Presidente della Giunta regionale. La composizione del Consiglio rimane invariata per tutta la durata del mandato</p> <p>6. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.</p> <p>7. Le modalità di costituzione del Consiglio sono disciplinate dalla legge, dai regolamenti attuativi e, per le parti non disciplinate da queste fonti, dal regolamento del Consiglio camerale.</p>
<p>Art. 12 Competenze e funzioni</p> <p>1. Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.</p> <p>2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale relativo al sistema economico provinciale.</p> <p>3. In particolare il Consiglio: a) predispone e delibera la statuto nonché i regolamenti di propria</p>	<p>Art. 10 Funzioni del Consiglio</p> <p>1. Il Consiglio camerale determina gli indirizzi generali e programmatici della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed adempie ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.</p> <p>2. In particolare il Consiglio: a) predispone e delibera la statuto nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche b) elegge tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;</p>

<p>competenza e le relative modifiche;</p> <p>b) elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;</p> <p>c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;</p> <p>d) determina gli indirizzi generali della Camera di Commercio, ivi compresi quelli relativi al personale;</p> <p>e) delibera il bilancio preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo sulla base della proposta della Giunta camerale;</p> <p>f) approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;</p> <p>g) determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio secondo le previsioni di legge;</p> <p>h) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati;</p> <p>i) esprime il proprio avviso su richiesta della Giunta camerale, su atti, programmi ed iniziative. In tal caso il Consiglio può essere riunito con procedura d'urgenza e deve pronunciarsi entro quindici giorni dalla richiesta da parte della Giunta camerale;</p> <p>l) adempie ad ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti.</p> <p>4. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello statuto, emanazione e modifica dei regolamenti.</p>	<p>c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;</p> <p>d) approva il Programma Pluriennale di attività della Camera di Commercio;</p> <p>e) approva la Relazione Previsionale e Programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio sulla base della proposta della Giunta camerale;</p> <p>f) determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio e delle Aziende Speciali secondo le previsioni di legge;</p> <p>g) formula proposte alla Giunta;</p> <p>h) può istituire gruppi di lavoro;</p> <p>i) delibera sulla mozione di sfiducia alla Giunta o al Presidente presentate ai sensi degli articoli 17 e 20 del presente statuto;</p> <p>l) esprime pareri su richiesta della Giunta camerale, su atti, programmi ed iniziative. In tal caso il Consiglio può essere riunito con procedura d'urgenza e deve pronunciarsi entro quindici giorni dalla richiesta da parte della Giunta camerale.</p>
<p>Art. 13 Nomina, cessazione e decadenza</p> <p>1. I consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.</p> <p>2. Le dimissioni dei consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio; dal momento della presentazione sono irrevocabili.</p> <p>3. I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla normativa vigente e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre</p>	<p>Art 11 Nomina e Cessazione dalla carica di Consigliere</p> <p>1. I consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.</p> <p>2. I consiglieri cessano per dimissioni, decadenza o morte secondo quanto stabilito dalla legge, dai regolamenti di attuazione e dallo Statuto.</p> <p>3. I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla normativa vigente e nel caso in cui non partecipino a cinque sedute consecutive</p>

<p>sedute consecutive del Consiglio. In quest'ultima ipotesi, la decadenza è deliberata dal Consiglio stesso.</p> <p>4. Il Presidente, in caso di decesso, dimissioni o decadenza dei consiglieri, ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale, indicando le organizzazioni che avevano proceduto a designare il Consigliere da sostituire.</p> <p>5. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono insieme all'intero Consiglio.</p>	<p>del Consiglio. In quest'ultima ipotesi, la decadenza è deliberata dal Consiglio stesso.</p> <p>4. Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio.</p> <p>5. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del Consiglio.</p> <p>6. La decadenza dalla carica di consigliere determina quale effetto la decadenza da Presidente e da membro della Giunta.</p> <p>7. Il Presidente, in caso di decesso, dimissioni o decadenza dei consiglieri, ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale, indicando le organizzazioni che avevano proceduto a designare il Consigliere da sostituire.</p>
<p>Art. 14 Diritti e doveri dei consiglieri</p> <p>1. I consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.</p> <p>2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:</p> <p>a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;</p> <p>b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;</p> <p>c) ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati.</p> <p>3. I consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per</p>	<p>Art. 12 Diritti e doveri dei Consiglieri</p> <p>1. I consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli consiglieri alcuna delega di funzioni.</p> <p>2. I consiglieri camerali rappresentano la comunità economica provinciale, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso.</p> <p>3. I Consiglieri sono tenuti all'obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento del loro mandato Il regolamento consiliare disciplina nel dettaglio diritti e doveri dei consiglieri nonché modalità per il loro espletamento².</p>

² Utc nella bozza elenca i diritti e doveri dei consiglieri

<p>l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.</p> <p>4. A ciascun consigliere è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, nella misura fissata dal Consiglio medesimo nel rispetto delle previsioni della normativa vigente.</p>	
<p>Art. 15 Regolamento interno</p> <p>1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, sono disciplinate da apposito regolamento.</p> <p>2. Il regolamento disciplina, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale; b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari; c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche; d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri; e) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari; f) gli strumenti e le modalità di controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce. 	<p>Art. 13 Regolamento interno e Funzionamento del Consiglio</p> <p>1. Il Consiglio si riunisce annualmente in via ordinaria almeno in quattro sessioni entro i termini previsti dalla legge rispettivamente per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione Previsionale e Programmatica, del preventivo economico e del suo aggiornamento.</p> <p>2. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiedono il Presidente o la Giunta o almeno sette componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.</p> <p>3. Il regolamento del consiglio disciplina il funzionamento del consiglio per le parti non previste dalla legge e dai regolamenti di applicazione. Il regolamento disciplina, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale; b) i casi in cui le sedute del Consiglio non sono pubbliche; c) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri; d) la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni consiliari; e) i soggetti che partecipano alle riunioni

Art. 16**Funzionamento**

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo.
2. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiedono il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Le convocazioni alle riunioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima della riunione del Consiglio. Per ragioni di urgenza, il Consiglio può essere convocato con avviso spedito almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
4. Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti. Non è ammessa delega di voto.
5. Le deliberazioni di competenza del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.
6. Le votazioni avvengono ordinariamente a scrutinio palese. Per le deliberazioni concernenti le persone fisiche, si adotta lo scrutinio segreto.
7. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta s'intende respinta.
8. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento interno o diversa disposizione del Presidente per gravi motivi.
9. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti.
10. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.

Ricompreso in articolo precedente per i primi due commi, per i restanti commi si rinvia al regolamento del Consiglio.

<p>CAPO II LA GIUNTA</p> <p>Art. 17 Composizione, durata e mandato</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Giunta, eletta dal Consiglio con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge, è composta dal Presidente e da un terzo dei componenti del Consiglio con arrotondamento all'unità superiore. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione, a scrutinio segreto, dei componenti della Giunta, ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei membri della Giunta medesima. 2. Nella prima riunione, la Giunta nomina tra i propri componenti il Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni. In prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti; in seconda votazione è eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti dei presenti. 3. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. Il mandato di ciascun componente è rinnovabile per un massimo di due volte. 	<p>CAPO II LA GIUNTA</p> <p>Art. 14 Natura, composizione e durata della Giunta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Giunta Camerale è organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio. 2. La Giunta, eletta dal Consiglio con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti applicativi, è composta dal Presidente e da un numero di membri variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 8; il numero è determinato dal Consiglio con votazione immediatamente precedente a quella di elezione della Giunta, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. 3. È comunque garantita nella Giunta la rappresentanza di almeno un membro eletto in rappresentanza di ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. 4. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte. 5. All'interno della Giunta deve essere garantita, in sede di elezione dell'intero collegio, la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi.
<p>Art. 18 Competenze e funzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Giunta svolge, fra l'altro, le seguenti funzioni: <ol style="list-style-type: none"> a) predispone per l'approvazione del Consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo; b) predispone per l'approvazione del Consiglio il programma pluriennale di attività ed i relativi aggiornamenti annuali e adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e le carriere del personale, da disporre su 	<p>Art. 15 Funzioni della Giunta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Giunta Camerale: <ol style="list-style-type: none"> a) elegge nel proprio seno il Vicepresidente; b) attua gli indirizzi generali determinati dal Consiglio; c) predispone per l'approvazione del Consiglio il programma pluriennale di attività ed i relativi aggiornamenti annuali; d) predispone per l'approvazione del Consiglio, il preventivo economico, il suo aggiornamento ed il bilancio di esercizio;

<p>proposta del Segretario Generale, in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti;</p> <p>c) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione e gestione di aziende speciali;</p> <p>d) designa i rappresentanti camerali negli organismi esterni e, ove prevista, ne dispone la revoca;</p> <p>e) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;</p> <p>f) adotta ogni altro provvedimento per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente statuto, che non rientri nelle competenze specificamente riservate al Consiglio, al Presidente ovvero nelle competenze del Segretario Generale o dei Dirigenti;</p> <p>g) riferisce al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione del piano annuale e pluriennale;</p> <p>h) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse al fine del raggiungimento di specifiche finalità e programmi;</p> <p>i) delibera la costituzione in giudizio dell'Ente e la promozione o resistenza alle liti, ed esercita il potere di conciliare e transigere;</p> <p>l) delibera nei casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica, nella prima riunione successiva alla adozione della deliberazione stessa.</p> <p>2. Nel periodo di prorogatio la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione, emanazione e modifica dei regolamenti.</p>	<p>e) delibera sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società, associazioni, fondazioni;</p> <p>f) delibera sulla costituzione e gestione di servizi e di aziende speciali;</p> <p>g) delibera l'eventuale istituzione di uffici distaccati nella circoscrizione territoriale di competenza;</p> <p>h) adotta i regolamenti tranne quelli di competenza del Consiglio;</p> <p>i) riferisce al Consiglio, annualmente o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;</p> <p>j) designa e nomina i rappresentanti camerali negli enti partecipati e, ove prevista, ne dispone la revoca;</p> <p>k) nomina gli amministratori ed i componenti degli organismi di controllo delle aziende speciali;</p> <p>l) delibera la partecipazione ad accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni ed altri atti negoziali;</p> <p>m) definisce adeguate forme di controllo sugli organismi partecipati;</p> <p>n) delibera sulla costituzione della Camera arbitrale e della Commissione di conciliazione, nonché sulla predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti;</p> <p>o) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 c.c.;</p> <p>p) formula – sentito il Consiglio Camerale o su proposta di questo – pareri e proposte all'Unione europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione, nonché agli altri enti che nella medesima hanno la propria sede;</p> <p>q) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse al fine della realizzazione del Programma Pluriennale;</p> <p>r) svolge, avvalendosi dell'organo di valutazione strategica, la valutazione e controllo strategico delle attività e dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e agli obiettivi individuati, anche con riferimento agli obiettivi assegnati al Segretario Generale</p>
--	---

	<p>ed alle aziende speciali;</p> <p>s) definisce adeguate forme di controllo sugli organismi partecipati;</p> <p>t) designa il Segretario Generale e, su proposta di questo, indica il dirigente camerale che assume l'incarico di Vice Segretario Generale Vicario.</p> <p>2. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.</p> <p>3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.</p>
<p>Art. 19 Cessazione e decadenza</p> <p>1. La perdita della carica di consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.</p> <p>2. La cessazione o le dimissioni dalla carica sono immediatamente efficaci. Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio. Il Consiglio, nella prima riunione utile, provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per l'elezione.</p> <p>3. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, l'intera Giunta decade ed il Consiglio provvede tempestivamente alla nuova elezione dell'intero collegio.</p> <p>4. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.</p>	<p>Art. 16 Modalità di elezione della Giunta camerale</p> <p>1. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento nel rispetto della normativa per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna. Ove non risulti rispettata la previsione di cui all'art. 14 comma 5, il Presidente, al fine di garantire l'osservanza della norma, procede ad una nuova votazione.</p>
	<p>Art. 17 Cessazione dalla carica di membro della giunta camerale</p> <p>1. I componenti della Giunta Camerale cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte. Le cause di decadenza dei</p>

	<p>componenti della Giunta Camerale sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto. La cessazione è immediatamente efficace. Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio. Il Consiglio, nella prima riunione utile, provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per l'elezione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, l'intera Giunta decade ed il Consiglio provvede tempestivamente alla nuova elezione dell'intero collegio. 3. La Giunta Camerale cessa dalle sue funzioni per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio 4. È ammessa mozione di sfiducia costruttiva nei confronti della Giunta se presentata da almeno 1/3 dei consiglieri e contenente sia l'elenco dei candidati che una motivata proposta. La mozione di sfiducia nei confronti della Giunta è deliberata a maggioranza dal Consiglio Camerale che, nella stessa seduta, procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge 5. In caso di dimissioni o decadenza, la Giunta Camerale rimane in carica sino all'elezione della nuova Giunta. 6. 6. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio
<p>Art. 20 Regolamento interno</p> <p>Il regolamento interno della Giunta stabilisce, per quanto non disciplinato dalla legge e dal presente statuto, fra l'altro, le modalità di convocazione e di autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.</p>	<p>Art. 18 Regolamento interno e funzionamento della Giunta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo statuto. 2. La Giunta è convocata dal Presidente di sua iniziativa o quando ne facciano richiesta motivata almeno quattro membri con proposta di argomenti da discutere. 3. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe. 4. Il Presidente e i membri di Giunta hanno l'obbligo di astenersi dal voto in caso di conflitto di interessi. Se il conflitto di interessi riguarda il Segretario Generale, lo stesso viene, in tal caso, sostituito nella

	<p>funzione di verbalizzante da un componente della Giunta scelto dal Presidente.</p> <p>5. Il regolamento interno della Giunta stabilisce, per quanto non disciplinato dalla legge e dai regolamenti applicativi, fra l'altro, le modalità di convocazione e di autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni, i soggetti che partecipano alle riunioni, la pubblicità o meno delle sedute³.</p>
<p>Art. 21 Funzionamento</p> <p>1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo statuto.</p> <p>2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.</p> <p>3. Le convocazioni alle riunioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta. Per ragioni di urgenza, la Giunta può essere convocata con avviso spedito almeno tre giorni prima della riunione. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.</p> <p>4. Su richiesta di almeno quattro membri, la Giunta è convocata in via straordinaria con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.</p> <p>5. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.</p> <p>6. Le votazioni avvengono normalmente a scrutinio palese. La Giunta delibera a scrutinio segreto quando la deliberazione riguarda le persone fisiche. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti,</p>	<p>Ricompreso nell'articolo precedente per i commi 1,2,4,8. I restanti rinviati al regolamento interno</p>

³ Sono stati eliminati dei commi rispetto alla bozza di Unioncamere Toscana, poiché è preferibile rimandare tali disposizioni al regolamento di funzionamento della Giunta camerale.

<p>prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta s'intende respinta.</p> <p>7. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario della Giunta e ne cura la verbalizzazione.</p> <p>8. Il Presidente e i membri di Giunta hanno l'obbligo di astenersi dal voto in caso di conflitto di interessi. Se il conflitto di interessi riguarda il Segretario Generale, lo stesso viene, in tal caso, sostituito nella funzione da un componente della Giunta scelto dal Presidente.</p> <p>9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il Presidente ha comunque facoltà di invitare alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, esperti ritenuti in grado di portare elementi utili alla discussione.</p>	
<p>CAPO III IL PRESIDENTE</p> <p>Art. 22 Competenze e funzioni</p> <p>1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della stessa, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli enti locali territoriali, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.</p> <p>2. Il Presidente adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente statuto attribuiscono alla sua competenza.</p> <p>3. In casi di urgenza, il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta. I provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile per la ratifica.</p> <p>4. Il Presidente della Camera di Commercio è nominato dal Consiglio al suo interno secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti e dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del</p>	<p>CAPO III IL PRESIDENTE</p> <p>Art. 19 Funzioni del Presidente</p> <p>1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della stessa</p> <p>2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.</p> <p>3. In caso di urgenza, il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta. I provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta, per la ratifica, nella prima riunione utile.</p> <p>4 Il Presidente della Camera di Commercio è nominato dal Consiglio al suo interno secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti e dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. Il suo mandato è rinnovabile solo per due volte.</p> <p>5 La perdita della carica di consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di Presidente.</p>

<p>Consiglio. Il suo mandato è rinnovabile una sola volta.</p> <p>5. La perdita della carica di consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di Presidente.</p>	<p>6. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente eletto secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento della Giunta. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi le sue funzioni, solo per ordinaria amministrazione, sono svolte dal componente più anziano di età.</p> <p>7. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, per la quale il Consiglio sarà convocato non oltre 60 giorni dalla data di inizio della vacanza.</p>
<p>Art. 23 Mozione di sfiducia al Presidente</p> <p>1. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia al Presidente qualora rilevi che lo stesso abbia commesso gravi violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati formali del Consiglio o abbia compiuto atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di Commercio.</p> <p>2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio, deve essere presentata in una seduta appositamente convocata e deve contenere l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.</p> <p>3. La mozione deve essere approvata, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.</p>	<p>Art. 20 Cessazione dalla carica e Mozione di sfiducia</p> <p>1. Il Presidente della Camera di Commercio cessa dalla carica per dimissioni, decadenza o morte. Oltre alle cause previste dalle normative vigenti il Presidente decade in caso di approvazione di mozione di sfiducia ai sensi del comma 2.</p> <p>2. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia al Presidente qualora rilevi che lo stesso abbia commesso gravi violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati formali del Consiglio o abbia compiuto atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di Commercio.⁴</p> <p>3. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio, deve essere presentata in una seduta appositamente convocata e deve contenere l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.</p> <p>4. La mozione deve essere approvata, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.</p>
<p>CAPO IV IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p>	<p>CAPO IV IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p>

⁴ Utc si chiede opportunità sfiducia costruttiva

<p>Art. 24 Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale, dal Ministro dell'industria e dal Ministro del tesoro, e da due membri supplenti. Il Consiglio camerale nomina i tre membri effettivi e i due membri supplenti del Collegio. 2. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente. 3. La durata del mandato conferito al Collegio dei revisori dei conti è di quattro anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina. 4. In caso di morte, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente più anziano d'età. 5. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio. 	<p>Art. 21 Nomina e composizione del Collegio dei Revisori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio Camerale secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. All'interno del Collegio dei revisori deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi. 2. La durata del mandato conferito al Collegio dei revisori dei conti è di quattro anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina. 3. Modalità di nomina e di costituzione del Collegio dei revisori dei conti nonché requisiti sono stabiliti dalla legge. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo del Collegio quest'ultimo sarà sostituito da uno dei membri supplenti, in attesa che il soggetto che ha designato il membro effettivo cessato sostituisca con le modalità di legge il proprio membro. Il Presidente attiva le procedure per la sostituzione nel rispetto delle disposizioni di legge. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.
<p>Art. 25 Competenze e funzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le competenze e funzioni del Collegio dei revisori dei conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni. 2. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta. 3. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio. 	<p>Art. 22 Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio. 2. Il Collegio è convocato dal suo Presidente per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno un componente effettivo. 3. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta. Riferisce al Presidente – che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio – sulle eventuali

	<p>gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.</p> <p>4. I Revisori possono procedere in qualsiasi momento, sia collegialmente che individualmente, ad ispezioni e controlli ed hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili. Qualora essi procedano individualmente, gli indici e i parametri elaborati per il controllo di gestione, nonché i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.</p> <p>5. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge, altresì, i compiti previsti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.</p> <p>6. Al Collegio dei Revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili</p>
<p>TITOLO III ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE</p> <p>Art. 26 Ordinamento degli uffici e dei servizi</p> <p>Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra donne e uomini ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.</p>	<p>TITOLO III ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE</p> <p>Art. 23 Ordinamento della Camera di Commercio</p> <p>1. La Camera di Commercio di Lucca è ordinata secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica della rispondenza dei risultati all'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale ed ai Dirigenti.</p> <p>2. La Camera di Commercio disciplina con appositi provvedimenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di funzionalità, efficacia, efficienza, flessibilità, garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa</p>
<p>Art. 27 Ordinamento della dirigenza</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, la dirigenza della Camera di Commercio è articolata su due fasce: alla prima fascia appartiene il Segretario Generale con funzioni di dirigenza</p>	<p>Soppresso tranne per il comma 2 ricompreso nell'articolo.</p>

<p>generale ed alla seconda fascia appartengono gli altri dirigenti preposti agli uffici.</p> <p>2. Secondo le vigenti disposizioni di legge, ai dirigenti spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.</p> <p>3. La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della stessa con idonea qualifica funzionale, nonché a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.</p> <p>4. Dell'attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali è data comunicazione al Consiglio camerale, allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.</p> <p>5. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.</p>	
<p>Art. 28 Il Segretario Generale. Nomina, competenze e funzioni</p> <p>1 Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione della Giunta, secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.</p> <p>2 Il Segretario Generale:</p> <p>a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse, umane e strumentali, nell'ambito di quelle assegnate. Può delegare ai dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera;</p> <p>b) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti</p>	<p>Art. 24 Il Segretario Generale</p> <p>1. Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio; egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti coordinandone l'attività. In particolare:</p> <p>a. cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo ed attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;</p> <p>b. nell'ambito dell'attività di programmazione dell'Ente definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane ed economico-finanziarie;</p> <p>c. ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta, svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute di Consiglio e Giunta, eventualmente coadiuvato da funzionario</p>

<p>disposizioni;</p> <p>a) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;</p> <p>b) definisce gli obiettivi, nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali, verificando il raggiungimento dei risultati;</p> <p>e) propone alla Giunta l'ordinamento delle Aree e dei Servizi della Camera di Commercio, adotta le determinazioni per l'organizzazione degli uffici, sovrintende al personale dell'Ente e svolge le conseguenti attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;</p> <p>f) assume il personale a tempo determinato dell'Ente;</p> <p>g) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;</p> <p>h) promuove o resiste alle liti, con relativo potere di conciliare e transigere, nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;</p> <p>i) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente;</p> <p>j) adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza.</p> <p>3. Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa.</p>	<p>camerale dallo stesso appositamente incaricato ed ha facoltà di intervenire esprimendo pareri e formulando proposte in merito agli argomenti in discussione;</p> <p>d. coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta;</p> <p>e. adotta gli atti relativi all'organizzazione dei/delle settori/aree in cui è articolata la struttura funzionale della Camera;</p> <p>f. adotta provvedimenti amministrativi occorrenti alla gestione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;</p> <p>g. dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e promuove l'adozione nei confronti degli stessi delle misure sanzionatorie di eventuali accertamenti negativi;</p> <p>h. promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nelle materie di competenza</p> <p>i. richiede pareri ad organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;</p> <p>j. svolge l'attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;</p> <p>k. decide i ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;</p> <p>l. esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dallo Statuto, nonché quelle previste dai regolamenti camerale;</p> <p>m. cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente.</p> <p>2. Il Segretario Generale è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta camerale, con le modalità previste dalla legge.</p> <p>3. La Giunta nomina su proposta del Segretario Generale, il dirigente Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.</p> <p>4. In caso di assenza contemporanea del Segretario Generale e del dirigente Vicario, le funzioni sono svolte dal dirigente più anziano nella qualifica.</p>
<p>Art. 29 Funzioni vicarie di Segretario Generale</p>	<p>Ricompreso in articolo precedente</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. La Giunta con propria deliberazione, su proposta del Segretario Generale, individua il dirigente che assume le funzioni vicarie di quest'ultimo. 2. Nel caso di assenza contemporanea del Segretario Generale e del dirigente di cui al precedente comma, le funzioni sono svolte dal dirigente più anziano nella qualifica. 	
<p>Art. 30 Funzioni dei dirigenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I dirigenti rivestono la qualifica di vice Segretario Generale. 2. I dirigenti adottano, nell'ambito degli ordinamenti e dell'organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti organizzativi degli uffici dell'area cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite. 3. I dirigenti curano l'attuazione dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando, entro gli indirizzi e i limiti fissati dal Segretario Generale e sulla base delle deleghe loro conferite, i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando poteri di acquisizione delle entrate e di spesa nelle materie di competenza. Svolgono gli altri compiti a loro delegati dal Segretario Generale. 4. Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività. 	<p>Art. 25 La dirigenza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secondo le vigenti disposizioni di legge, ai dirigenti spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione nell'ambito del budget loro assegnato. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 2. I dirigenti esercitano le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare: <ol style="list-style-type: none"> a. curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i relativi provvedimenti amministrativi, ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate ivi compresi gli investimenti; b. nominano i responsabili dei procedimenti nei confronti dei quali esplicano, in caso di inerzia, poteri sostitutivi; c. dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono; d. formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale; e. provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate al proprio settore/area; f. svolgono tutti gli altri compiti loro delegati dal Segretario Generale. g. se delegati dal Presidente, rappresentano la Camera in giudizio e conferiscono procura ai difensori.

<p>Art. 31 Nucleo di valutazione</p> <p>1. Con delibera della Giunta, è istituito il Nucleo di valutazione della Camera di Commercio, organismo autonomo, composto da esperti esterni all'amministrazione camerale, che risponde esclusivamente al Presidente, alla Giunta camerale ed al Consiglio camerale. Il Nucleo di valutazione verifica periodicamente la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon funzionamento dell'azione amministrativa, la rispondenza dell'organizzazione ai principi sanciti dalla legge e propone l'adozione di eventuali interventi modificativi fornendo a tal uopo elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.</p> <p>2. Il regolamento di organizzazione e dei servizi disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione nel rispetto delle norme di legge relative.</p>	<p>Nucleo di valutazione soppresso perché non è organo per cui non è necessario normarlo nello statuto</p>
	<p>Art. 26 Forme di valutazione</p> <p>1. La Camera di Commercio assicura attraverso idonei strumenti il controllo interno ed esterno di organizzazione amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione del personale, ivi compreso quello con incarico dirigenziale, ed il controllo strategico in conformità con le vigenti disposizioni</p>
	<p>Art. 27 Il Personale</p> <p>1. Al personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge e le disposizioni del CCNL del comparto di appartenenza.</p> <p>2. La dotazione organica del personale è determinata dalla Giunta con cadenza di norma triennale, previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.</p> <p>3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione al fine di favorire la crescita professionale del personale.</p>

<p>TITOLO IV LE PARTECIPAZIONI E LE AZIENDE SPECIALI</p> <p>CAPO I STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE</p> <p>Art. 32 Partecipazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Camera di Commercio per il raggiungimento dei propri scopi, direttamente o in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati, promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale. 2. La Camera di Commercio, nell'interesse delle imprese e del mercato, assume iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, enti, consorzi aventi personalità giuridica, e a fondazioni. Può costituire o partecipare ad altre forme associative che non comportino assunzione di responsabilità illimitata ed abbiano per oggetto obiettivi ed iniziative rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse economico per le imprese operanti nella circoscrizione di competenza. 3. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, può riservarsi la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo. 	<p>TITOLO IV LE PARTECIPAZIONI E LE AZIENDE SPECIALI</p> <p>Art. 28 Partecipazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Camera di Commercio assume iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, enti, consorzi aventi personalità giuridica e a fondazioni. Può costituire o partecipare ad altre forme associative che non comportino assunzione di responsabilità illimitata e che abbiano per oggetto obiettivi ed iniziative rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse economico per le imprese operanti nella circoscrizione di competenza. Ai fini della partecipazione, la Camera deve effettuare le opportune verifiche di compatibilità e di inerenza alle proprie finalità istituzionali. 2. La partecipazione della Camera di Commercio è preferibilmente rivolta verso soggetti che prevedono la sottoposizione a revisione contabile. 3. La partecipazione ai soggetti di cui al comma 1 che prevedano il pagamento di contributi annuali o straordinari di gestione, deliberati dai propri organi, non è consentita, se non quando sia espressamente previsto che l'obbligo di pagamento del contributo sia vincolante per la Camera soltanto dopo l'approvazione della Giunta, ovvero quando sia possibile esercitare immediatamente incondizionato diritto di recesso dell'ente.
	<p>Art. 29 Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi, associazioni e fondazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi, fondazioni ed associazioni devono godere di requisiti di

	<p>onorabilità e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli Enti partecipati nonché di indipendenza e di autonomia nei confronti degli enti stessi, oltre ai requisiti necessari secondo le normative vigenti.</p> <p>2. I medesimi rappresentanti informano almeno annualmente gli Organi della Camera sulla gestione dell'Ente al quale sono preposti. Qualora richiesto redigono e presentano relazioni dettagliate sull'attività dell'Ente e sui progetti di sviluppo.</p>
<p>Art. 33 Istituti della programmazione negoziata ed osservatori</p> <p>1. Al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della provincia, la Camera di Commercio promuove gli strumenti della programmazione negoziata e/o partecipa ad essi.</p> <p>2. La Camera di Commercio può istituire, nelle materie economiche, osservatori con funzioni di monitoraggio e proposta, chiamando a farne parte altre istituzioni, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti ed esponenti di organismi tecnici.</p>	<p>soppresso</p>
<p>Art. 34 Accordi e moduli negoziali</p> <p>1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di opere ed interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove e partecipa alla realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.</p> <p>2. La Camera di Commercio, per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi, promuove e si avvale, ove necessario, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.</p>	<p>Art. 30 Accordi e moduli negoziali</p> <p>1. La Camera di Commercio nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di opere ed interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove e partecipa alla realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.</p>

CAPO II
LE AZIENDE SPECIALI

Art. 35

Aziende speciali

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento delle finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato, può costituire aziende speciali ai sensi della normativa vigente, nell'ambito delle indicazioni programmatiche delineate dal Consiglio.
2. Le aziende speciali sono organi camerali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria e agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Giunta camerale.
3. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto commerciale e delle altre disposizioni normative vigenti, nonché in base a un proprio statuto approvato dalla Giunta camerale.
4. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione della Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, nonché l'esistenza di organismi pubblici o privati aventi analoghe funzioni per evitare, per quanto possibile, duplicazioni di interventi.
5. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
6. Gli amministratori e i componenti degli organismi di controllo delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti dagli statuti delle aziende e dalla normativa vigente.

Art. 31

Aziende speciali

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento delle finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, aziende speciali ai sensi della normativa vigente, nell'ambito delle indicazioni programmatiche delineate dal Consiglio.
2. Le Aziende Speciali sono organismi strumentali della Camera di Commercio dotate di soggettività tributaria e, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria e agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Giunta camerale. La Camera di Commercio può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali.
3. Per la realizzazione delle attività, nel rispetto comunque delle normative vigenti, le Aziende Speciali possono operare direttamente o stipulando accordi e convenzioni di collaborazione con altri Enti ed organismi pubblici e privati di comprovate professionalità, competenze ed esperienze professionali nei singoli settori di intervento, fermo restando che rimanga in capo all'azienda stessa l'attività prevalente.
4. Le Aziende Speciali sono disciplinate da un proprio Statuto approvato dalla Giunta Camerale; operano, per quanto applicabili, secondo le norme del diritto privato.
5. Le Aziende Speciali sono costituite con deliberazione di Giunta Camerale.
6. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle Aziende con la Camera per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.

	<p>7. Gli amministratori ed i componenti degli organismi di controllo delle Aziende Speciali sono nominati dalla Giunta Camerale, secondo criteri e modalità stabiliti dagli Statuti delle Aziende e dalla normativa vigente, nel rispetto delle pari opportunità.</p>
<p>TITOLO V</p> <p>GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI</p> <p>Art. 36 Istituti di partecipazione</p> <p>La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite dal regolamento degli istituti di partecipazione.</p>	<p>TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON L'ESTERNO</p> <p>Art. 32 Istituti di partecipazione</p> <p>1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, può promuovere la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività ed i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.</p>

<p>Art. 37 Istanze e proposte</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese operanti nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, possono presentare agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte. 2. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina le modalità, le forme ed il termine per la presentazione di istanze e proposte e la risposta da parte degli organi competenti. 	<p>Art. 33 Istanze e proposte</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese operanti nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, dei consumatori e degli ordini professionali, possono proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte sulle materie di competenza dell'ente camerale
	<p>Art. 34 Consulta provinciale dei liberi professionisti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È istituita la Consulta provinciale dei liberi professionisti (qui di seguito Consulta), costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali, previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio, che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale. 2. Fanno inoltre parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni delle categorie di professioni, a prevalente indirizzo giuridico - economico, scelti tra quelli che abbiano manifestato interesse a farne parte. 3. La Consulta è nominata dalla Giunta (?o dal Consiglio) ed esprime pareri non vincolanti su richiesta degli organi della Camera di Commercio. 4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'ente camerale. 5. La consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio. 6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

<p>Art. 38 Diritto di informazione</p> <p>1. La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori, secondo le previsioni di cui al regolamento dei procedimenti e del diritto di accesso.</p> <p>2. La Camera di Commercio promuove altresì la conoscenza dei propri atti, documenti e attività anche attraverso la pubblicazione di un notiziario periodico nonché mediante strumenti informatici e telematici, avvalendosi eventualmente della rete informatica unitaria della pubblica amministrazione.</p>	<p>ELIMINATO</p>
<p>TITOLO VI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE</p> <p>Art. 39 Gestione economica, finanziaria e patrimoniale</p> <p>1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Camera di Commercio è disciplinata da apposito regolamento come da norme vigenti.</p> <p>2. Al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza della propria attività, gli organi e i responsabili della struttura attuano forme di controllo economico interno della gestione.</p>	<p>ELIMINATO</p>
<p>Art. 40 Bilancio</p> <p>1. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con le modalità di cui all'art.16, comma 5, del presente statuto.</p> <p>2. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento con le modalità di cui all'art.16, comma 5, del presente statuto.</p> <p>3. L'unità temporale della gestione è il periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.</p>	<p>ELIMINATO</p>

<p>TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE</p> <p>Art. 41 Entrata in vigore - pubblicità</p> <p>Lo statuto e i regolamenti sono pubblicati in via obbligatoria all'Albo camerale ed entrano in vigore quindici giorni dopo la sua affissione.</p>	<p>TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE</p> <p>Art. 35 Entrata in vigore - pubblicità</p> <p>1. Lo statuto e i regolamenti sono pubblicati in modo permanente sul sito istituzionale della Camera di Commercio.</p> <p>2. Copia dello statuto e delle sue modificazioni è trasmessa alla Regione Toscana, al Ministero dello Sviluppo Economico</p> <p>3. Lo statuto e le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo camerale.</p>
<p>Art. 42 Rinnovo della Giunta</p> <p>1. Nella prima seduta successiva all'entrata in vigore dello statuto, da convocarsi entro 30 giorni dalla predetta data, il Consiglio provvede al rinnovo della elezione dei componenti della Giunta nella composizione prevista dalle norme e dall'art. 17, comma 1, del presente statuto.</p> <p>2. La Giunta precedentemente eletta resta in carica con pienezza di poteri fino al suo rinnovo.</p>	<p style="text-align: center;">ELIMINATO</p>

<p>Art. 43 Revisione dello statuto</p> <p>1. Le modifiche dello statuto, proposte dalla Giunta o da 1/3 dei consiglieri, sono deliberate dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.</p> <p>2. La deliberazione di abrogazione dello statuto deve essere contestuale alla deliberazione di un nuovo statuto.</p>	<p>Art. 36 Revisione dello statuto</p> <p>1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con le modalità e le maggioranze previste dalla legge per l'approvazione dello statuto.</p> <p>2. La proposta di modifica può essere presentata dalla Giunta camerale o da almeno un terzo⁵ dei consiglieri camerali</p>
	<p>Art. 37 Norma transitoria</p> <p>1. Le disposizioni relative alla composizione del Consiglio, della Giunta, della Consulta provinciale dei liberi professionisti troveranno prima applicazione in occasione del rinnovo degli organi successivo all'approvazione del presente statuto. Le norme relative alle modalità di elezione di Consiglio e di Giunta nonché quelle sul funzionamento di detti organi (articolo 9 comma 7, articolo 13 comma 3, articolo 17, articolo 18 comma 5) entrano in vigore successivamente all'approvazione dei regolamenti relativi; fino a tale data continuano ad applicarsi le norme vigenti prima dell'approvazione del presente statuto.</p>
<p>Art. 44 Norme di rinvio</p> <p>Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.</p>	<p>Art. 38 Norme di rinvio</p> <p>Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.</p>

⁵ Sarebbe meglio fare riferimento ad un numero frazionario piuttosto che assoluto preso atto che il numero dei componenti potrebbe esser soggetto a modifiche.